



Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di BENEVENTO
il 04/07/2016
al n. 5263
Serie 1T

MODIFICA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI COMPLESSO AZIENDALE

I sottoscritti signori

MAZZONE LUIGI, nato a Benevento il 25 aprile 1969 e residente in Benevento, alla via Nicola da Monteforte n.24, Codice Fiscale MZZ LGU 69D25 A783 I, e

PAVONE STEFANIA, nata a Benevento il 5 settembre 1966 e residente in Benevento, al viale degli Atlantici n.23, Codice Fiscale PVN SFN 66P45 A783 F,

i quali intervengono nella qualità di curatori della procedura fallimentare pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, contraddistinta dal numero 87/2014 del Registro Generale dei Fallimenti, instauratasi a seguito della pronuncia della sentenza n.60/2014 del 16 luglio 2014, depositata in Cancelleria il 17 luglio 2014, la quale inerisce al fallimento della società a responsabilità limitata denominata

"KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Apollosa (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla S.S. 7 Appia, Km 255, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.400,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.98461 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01154540627.

I curatori innanzi generalizzati, tali nominati in forza del sopra menzionato provvedimento giurisdizionale dichiarativo della procedura concorsuale in oggetto, domiciliario, per la carica, presso i propri studi professionali, siti in Benevento, rispettivamente, alla piazza IV novembre n.4 ed alla piazza Guerrazzi n.4, e risultano legittimati all'odierna operazione giuridica in virtù dei poteri che derivano loro dalla legge, nonché delle prerogative di legittimazione conferite loro dal Giudice Delegato alla procedura concorsuale medesima con provvedimento pronunciato in data 26 maggio 2016, il quale, in copia autentica, si allega sotto la lettera "A" alla presente scrittura, onde formarne parte integrante e sostanziale, e

PANELLA COSTANZA, nato a Montesarchio (BN) il 25 febbraio 1952 e residente in Montesarchio (BN), alla via Fontana n.66, Codice Fiscale PNL CTN 52B25 F636 N,

la quale interviene nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata denominata **"PDM S.R.L."**, con sede legale in Montesarchio (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Fontana n.72, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.000,00, versato limitatamente ad Euro 2.500,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.119504 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01427350622,

domiciliata, in ragione della carica, presso la suindicata sede legale della società rappresentata ed all'odierna ope-



LA PRESENTE COPIA
E' CONFORME ALL'ORIGINALE
CONSTA DI FOGLI...
FACCIA...
SI RILASCI PER USO CONSENTITO
DALLA LEGGE

BENEVENTO ADDI 06 LUG. 2016

LUIGI AMBROGIO ROMANO
NOTAIO

Piazza Guerrazzi, 4 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.47648 - 0824.28133 - Fax 0824.22098 - E-mail: ambrogioromano@libero.it

razione giuridica legittimata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dai patti sociali,

PREMETTONO

a) che la società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE è piena ed esclusiva titolare di un complesso aziendale denominato "BEI PARK HOTEL - REGIO RISTORANTE", avente la propria sede in Appollosa (BN), alla S.S. 7 Appia, Km 255, e strumentale all'esercizio delle attività di ricezione alberghiera, di ristorazione, di bar e di caffetteria;

b) che la stessa società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE è stata dichiarata fallita a mezzo della precedentemente menzionata sentenza n.60/2014, adottata dalla competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento in data 16 luglio 2014;

c) che, in forza del suddetto provvedimento giurisdizionale dichiarativo del fallimento della medesima società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, il dott. Mazzone Luigi e l'avv. Pavone Stefania sono stati designati quali curatori della procedura concorsuale in oggetto;

d) che, nell'ambito dell'espletamento delle attività riconducibili alla procedura fallimentare di cui innanzi, i menzionati curatori hanno provveduto ad indire una gara di pubblica evidenza, scevra da formalità rituali, finalizzata alla concessione in godimento temporaneo, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.104 bis della Legge Fallimentare, del complesso aziendale di proprietà della predetta società fallita;

e) che, in data 29 aprile 2015, alle ore undici e minuti primi trenta (11,30), si sono svolte, dinanzi al Giudice Delegato al fallimento al vaglio, relativamente alla gara summenzionata, le operazioni di incanto, nel corso delle quali la società "ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.R.L.", con sede legale in Montesarchio (BN), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01220470627, si è resa aggiudicataria, per sé o per soggetto giuridico da nominare, della gara medesima, avendo formulato, per quest'ultima, una valida offerta economica;

f) che l'offerta economica predetta veniva, nello specifico, a sostanziarsi, all'esito della procedura relativa (nell'ambito della quale veniva a configurarsi l'esigenza, per gli offerenti, di sopravanzare quantitativamente un'offerta in aumento nelle more presentatasi ad opera di terzi), nella proposta, ad opera della menzionata società aggiudicataria, di un corrispettivo pecuniario "una tantum", a fronte della vendita di talune minuterie e rimanenze di magazzino (non costituenti oggetto del presente contratto di affitto), nonché di un canone di affitto inerente al complesso aziendale oggetto dell'odierna negoziazione, ammontante:

- per il primo anno, ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

per il
oltre all'I

- per il te

oltre all'I

g) che, cor

dal Notaio

data 8 giu

il 3 luglio

dato luogo

ficato, nel

esplicitate

n) - che, pr

concessione

NELLE CAS

menziona

cedura du

er la det

complesso

la

"ECOLOGIA I

i) che i

comune acco

ed organi:

cedentemen

terminazio

- di pro

stosi in

fittuaria

curatela

durata del

- di conc

zione di c

- di app

della dis

mendamenti

recezione,

contrattua

fattuale,

rapporto d

l) che g

ordine al

rente, si

necessità:

11) di p

complesso

si verifi

di affitt

mesi dalla

12) di pr

venzionalm

- per il secondo anno, ad euro 48.000,00 (quarantottomila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

- per il terzo anno, ad euro 54.000,00 (cinquantaquattromila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

g) che, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano, della residenza di Benevento, in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795, registrata a Benevento il 3 luglio 2015, al n.5574, i menzionati aventi diritto hanno dato luogo al perfezionamento del negozio di affitto pianificato, nel rispetto delle modalità e delle condizioni innanzi esplicitate;

h) che, propedeuticamente al perfezionamento del contratto di concessione in godimento al vaglio, la società "ECOLOGIA PANELLA S.R.L." ha sciolto la riserva di nomina sopra menzionata ed ha designato, quale aggiudicataria della procedura pubblica al vaglio e, conseguentemente, quale parte contraente del contratto di affitto avente ad oggetto il complesso aziendale di proprietà della predetta società fallita, la sottoscritta società "PDM S.R.L." (già denominata "ECOLOGIA PANELLA S.R.L.");

i) che i menzionati soggetti giuridici contraenti, operata di comune accordo una ponderata disamina delle esigenze operative ed organizzative riconducibili al negozio di godimento precedentemente individuato, sono addivenuti nella concorde determinazione di:

- di prorogare, in coerenza con quanto già, peraltro, previsto in sede di formulazione dell'offerta della società affittuaria e di approvazione della medesima ad opera della curatela fallimentare, per un ulteriore anno il termine di durata del negozio di godimento medesimo;

- di concedere alla società affittuaria il diritto di prelazione di cui all'art.104 bis della Legge Fallimentare;

- di apportare, al regolamento individuativo dei connotati e della disciplina del negozio di godimento citato, taluni emendamenti, i quali si palesano opportuni, funzionalmente alla recezione, nei connotati istituzionali del rapporto giuridico contrattuale al vaglio, di alcune sopravvenienze di segno fattuale, idonee a riverberarsi sui profili attuativi del rapporto di specie;

l) che gli emendamenti pianificati dalle parti contraenti in ordine al rapporto giuridico contrattuale tra esse intercorrente, si concretano, sostanzialmente, nella sopravvenuta necessità:

l1) di prolungare il termine dell'obbligo di riconsegna del complesso aziendale concesso in godimento nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni di cui all'art.5.1 del contratto di affitto oggetto di emendamento da giorni sessanta a sei mesi dalla data di comunicazione da parte della curatela;

l2) di prolungare, altresì, il termine di preavviso già convenzionalmente pattuito in caso di recesso anticipato, ad o-



opera della curatela concedente, dal rapporto di godimento al vaglio da tre mesi a sei mesi;

13) di riconoscere alla società affittuaria, nelle ipotesi di recesso anticipato e/o di risoluzione del rapporto di godimento di specie contemplate negli artt.5.1 e 5.3 del negozio in corso di modifica, un indennizzo pari a dodici mensilità in luogo delle tre mensilità precedentemente stabilite;

15) di operare, per le constatate motivazioni già analiticamente esplicitatesi all'Autorità giurisdizionale istituzionalmente preposta all'autorizzazione della presente operazione negoziale; una riduzione dell'innanzi quantificato corrispettivo pecuniario dell'affitto in oggetto, il quale è stato, in particolare, rideterminato, tanto per il secondo anno quanto per il terzo anno, in un canone annuale dell'importo complessivo di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

m) che la curatela del fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, onde concretare i presupposti istituzionali necessari ai fini del perfezionamento del progettato atto modificativo del contratto di affitto perfezionatosi in data 8 giugno 2015, previa rituale acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori, ha richiesto al competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento ed ottenuto dalla medesima il provvedimento autorizzativo innanzi allegato sub "A".

TANTO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) Il dottor **Mazzone Luigi** e l'avvocato **Pavone Stefania**, agendo nella suindicata qualità di curatori del fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, come in epigrafe legittimati, in attuazione delle direttive in merito impartite loro dal competente Giudice Delegato alla procedura concorsuale in oggetto con il provvedimento giurisdizionale allegato alla presente scrittura sub "A", e la società "PDM S.R.L.", come a sua volta rappresentata, nel perseguimento degli intenti condivisi di cui alla precedente premessa, onde disciplinare il prosieguo dei rapporti giuridici e patrimoniali intercorrenti tra la curatela concedente e la società affittuaria, di comune accordo convengono:

1a) di prorogare, in coerenza con quanto già, peraltro, previsti in sede di formulazione dell'offerta della società affittuaria e di approvazione della medesima ad opera della curatela fallimentare, per un ulteriore anno il termine di durata del negozio di affitto di complesso aziendale già tra essi perfezionatosi a mezzo dell'in premessa citata scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795;

1b) di concedere alla società affittuaria il diritto di prelazione di cui all'art.104 bis della Legge Fallimentare;

1c) di app
della disc
mendamenti.

In ragione
contraenti:

- prolunga
plesso azi

verifichino
affitto o

dalla data
- prolunga

zionalmente
della cura

da tre mes.
F. P. P. P.

ce. P. P. P.
di P. P. P.

100
operano

ipotesi ad
l'autorizz

nalitica
richiamano

dimento au
dell'innan

fitto in
nato, tan

un canone
(quattordi

misura di
A seguito

nella lor
affitto c

plurimenzi
scrizioni

rep.n.4468
tenore let

"Articolo
5.1 Il cor

contratto
della soc:

In quanto
processua:

temporane
mente cor:

indicata,
l'aggiudi

e/o dei
contratto

ento al 1c) di apportare al regolamento individuativo dei connotati e della disciplina del negozio di affitto medesimo, taluni emendamenti.

In ragione degli obiettivi sopra enunciati, le stesse parti contraenti:

- prolungano il termine dell'obbligo di riconsegna del complesso aziendale concesso in godimento nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni di cui all'art.5.1 del contratto di affitto oggetto di emendamento da giorni sessanta a sei mesi dalla data di comunicazione da parte della curatela;

- prolungano, altresì, il termine di preavviso già convenzionalmente pattuito in caso di recesso anticipato, ad opera della curatela concedente, dal rapporto di godimento al vaglio da tre mesi a sei mesi;

Le parti riconoscono alla società affittuaria, nelle ipotesi di recesso anticipato e/o di risoluzione del rapporto di godimento contemplate negli artt.5.1 e 5.3 del negozio in

istituto, la modifica, un indennizzo pari a dodici mensilità in più delle tre mensilità precedentemente stabilite;

Le parti operano, in ossequio alle constatate motivazioni già recepite

ad opera dell'Autorità giurisdizionale preposta all'autorizzazione dell'odierna operazione negoziale (per l'analisi

analitica individuazione delle quali le parti espressamente richiamano il ricorso funzionale alla pronuncia del provvedimento autorizzativo innanzi allegato sub "A"), una riduzione

dell'importo quantificato corrispettivo pecuniario dell'affitto in oggetto, il quale viene, in particolare, rideterminato, tanto per il secondo anno quanto per il terzo anno, in un canone annuale dell'importo complessivo di euro 14.400,00

(quattordicimilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge.

A seguito di quanto sopra convenutosi, risultano emendati, nella loro formulazione, gli artt.5), 7) e 12) del negozio di affitto di complesso aziendale perfezionatosi a mezzo della plurimenzionata scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795, ai quali viene attribuito il seguente nuovo tenore letterale:

"Articolo 5 - Durata

5.1 Il complesso aziendale concesso in affitto con il presente contratto fa parte della massa attiva del fallimento n.60/2014 della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE.

In quanto finalizzata al soddisfacimento di pubbliche esigenze processuali, per loro natura e per disposizione di legge temporanee, la durata del presente contratto rimane strettamente correlata alle vicende della procedura concorsuale sopra indicata, nel senso che, allorquando si dovesse verificare l'aggiudicazione definitiva del complesso aziendale al vaglio e/o dei beni mobili facenti parte dello stesso, il presente contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente ri-

solto, con conseguente obbligo di restituzione del complesso aziendale concesso in affitto nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione da parte della curatela.

Il presente contratto è, pertanto, soggetto a risoluzione "ipso facto" ed "ipso iure" nel caso di vendita del complesso aziendale e/o dei singoli beni mobili costituenti il medesimo nell'ambito della procedura di fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE.

5.2 Il presente contratto avrà durata di anni uno (1) dalla data odierna, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.1.

Alla scadenza del termine di validità del contratto di specie, lo stesso si intenderà cessato ad ogni effetto di legge, senza bisogno di alcuna disdetta, ma la curatela si riserva la possibilità di procedere alla proroga del rapporto di godimento di specie per un ulteriore periodo, nel rispetto del canone nel prosieguo meglio individuato.

5.3 La curatela del fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto di godimento oggetto del presente contratto in ogni momento, con un preavviso di almeno sei mesi.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della curatela potrà essere esercitato, previa acquisizione, ad opera di quest'ultima, del parere del comitato dei creditori, corrispondendo alla società affittuaria un giusto indennizzo che viene quantificato, sin da ora, nell'importo pari a dodici mensilità (quantificate con riferimento all'anno nel corso del quale venga a verificarsi l'ipotesi al vaglio).

La società affittuaria non potrà pretendere un indennizzo superiore a quello sopra quantificato.

L'indennizzo sarà riconosciuto anche nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1, salvo che nell'ipotesi in cui il complesso aziendale sia oggetto di cessione alla società affittuaria medesima nel rispetto delle finalità della procedura fallimentare in oggetto.";

"Articolo 7 - Canone e garanzie

7.1 Il canone annuale per l'affitto del complesso aziendale in oggetto viene determinato nell'importo complessivo di Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge, da corrisondersi in n.12 (dodici) mensilità aventi, la prima, l'importo di euro 3.537,00 (tremilacinquecentotrentasette), oltre ad Iva, e ciascuna delle altre l'importo di euro 3.533,00 (tremilacinquecentotrentatre), oltre ad Iva, entro il giorno 10 (dieci) del mese di riferimento.

Nell'ipotesi in cui la curatela concedente dovesse, alla scadenza del termine di durata del contratto di specie, decidere di procedere alla proroga del medesimo, il canone annuale di affitto dovrà essere quantificato:

- per il secondo anno, nell'importo complessivo di Euro

14.400,00 (nella misura

- per il 14.400,00 (nella misura

7.2 Per il interessi nell

7.3 A garan concesso in scaturenti d contraenti

entro dieci rilanciata

dell'importo parti abiliti

al 30 del anno avente

7.4 L'importo annuo pre

presente contr

stesso.

7.5 In caso indicato al

impegna a (euro 12.74 procedura.";

"Articolo 1 aziendali a

complesso a prelazione

12.1 Il com di cessione subaffitto a

12.2 La sc del compless

compongono accetta, il

12.3 La soc fittuaria,

cessione a contratto,

cietà affit lavorativi

cazione, se di esercita

quindi, di a condizioni c

Quanto sopra - conferman

contenuto i

mplesso 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta
i dalla nella misura di legge;

luzione 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta
mplesso nella misura di legge.

medesimo 7.2 Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti in-
à "KA- teressi nella misura convenzionale del 4,00%.

) dalla 7.3 A garanzia dei beni facenti parte del complesso aziendale
e punto concesso in godimento, del puntuale adempimento degli obblighi
scaturenti dal presente contratto e degli eventuali, le parti
contraenti convengono che la società affittuaria rilascerà,
specie, entro dieci (10) giorni dalla data odierna, una fideiussione
, senza rilasciata da un primario Istituto Bancario e/o Assicurativo,
eriva l' dell' importo di Euro 12.740,00 (dodicimilasettecentoquaranta),
godir- parti salvi gli irrinunciabili arrotondamenti contabili,
tto d' al dell'importo del canone di affitto relativo al primo
anno a quale beneficiaria la curatela concedente.

S.F. 7.4 La predetta fideiussione avrà durata, anche mediante
tamento relativo annuale, fino alla scadenza e/o risoluzione del pre-
atto in sente contratto e, quindi, per il periodo di durata dello
stesso.

curatela 7.5 In caso di mancato rilascio della fideiussione nel termine
pera di indicato al precedente punto n.7.3, la società affittuaria si
corri- impegna a costituire un deposito bancario di pari importo
zzo che (euro 12.740,00) su libretto di risparmio vincolato alla
dodici procedura.";

rso del "Articolo 12 - Divieto di subaffitto e di cessione dei beni
aziendali ad opera della parte affittuaria - Alienazione del
ennizzo complesso aziendale da opera della curatela concedente e
prelazione

risolu- 12.1 Il complesso aziendale in oggetto non può essere oggetto
ipotesi di cessione da parte della società affittuaria, nè concesso in
ne alla subaffitto ad opera di quest'ultima.

à della 12.2 La società concedente, in ogni caso di cessione a terzi
del complesso aziendale al vaglio e/o di singoli elementi che
compongono il medesimo, concede alla società affittuaria, che
accetta, il diritto di prelazione all'acquisto.

dale in 12.3 La società concedente dovrà comunicare alla società af-
di Euro fittuaria, a mezzo raccomandata a.r., le condizioni della
dovuta cessione a terzi, indicando tutti gli elementi essenziali del
dodici) contratto, ivi compreso il nominativo dell'offerente. La so-
(tre- cietà affittuaria potrà manifestare, nei dieci (10) giorni
a delle lavorativi successivi alla ricezione della suddetta comuni-
trenta- cazione, sempre a mezzo raccomandata a.r., la propria volontà
me di di esercitare il diritto di prelazione ad essa riservato e,
e, alla quindi, di acquistare quanto oggetto di cessione alle medesime
e, de- condizioni convenute con il terzo."

ne an- Quanto sopra perfezionatosi, le parti contraenti medesime:

di Euro - confermano in toto le reciproche coerenza e vincolatività del
contenuto residuo del contratto di affitto di complesso a-



ziendale oggetto di modifica, il quale, ben noto alle stesse parti contraenti, come queste ultime, espressamente dichiarano, deve intendersi qui, a disciplina dei reciproci rapporti, per integralmente riportato e ribadito;

- richiedono che, delle vicende giuridiche conclamate nella presente scrittura, si faccia constare, a norma di legge, presso i competenti Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, mediante l'espletamento delle relative formalità in merito normativamente prescritte, da eseguirsi con esonero, per le Autorità ad esse istituzionalmente preposte, da qualsivoglia giuridica responsabilità.

Art.2) Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società affittuaria.

F.to: Luigi Mazzone n.q. - Stefania Pavone n.q. - Panella Costanza n.q.

Repertorio n.46096

Raccolta n.19849

**AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA**

Io sottoscritto dott. **Ambrogio Romano**, Notaio residente in Benevento, con studio ivi, alla piazza Guerrazzi n.4, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, attesto che, in assenza di testimoni, non avendone le parti contraenti nè io Notaio richiesto la presenza, i signori

MAZZONE LUIGI, nato a Benevento il 25 aprile 1969 e residente in Benevento, alla via Nicola da Monteforte n.24, Codice Fiscale MZZ LGU 69D25 A783 I, e

PAVONE STEFANIA, nata a Benevento il 5 settembre 1966 e residente in Benevento, al viale degli Atlantici n.23, Codice Fiscale PVN SFN 66P45 A783 F,

i quali intervengono nella qualità di curatori della procedura fallimentare pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, contraddistinta dal numero 87/2014 del Registro Generale dei Fallimenti, instauratasi a seguito della pronuncia della sentenza n.60/2014 del 16 luglio 2014, la quale inerisce al fallimento della società a responsabilità limitata denominata **"KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in Apollosa (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla S.S. 7 Appia, Km 255, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.400,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.98461 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01154540627.

I curatori innanzi generalizzati, tali nominati in forza del sopra menzionato provvedimento giurisdizionale dichiarativo della procedura concorsuale in oggetto, domiciliario, per la carica, presso i propri studi professionali, siti in Benevento, rispettivamente, alla piazza IV novembre n.4 ed alla piazza Guerrazzi n.4, e risultano legittimati all'odierna operazione giuridica in virtù dei poteri che derivano loro

dalla legge
ferite loro
medesima cor
e

PANELLA COS

e residente

dice Fiscale

la quale

legale rapp

bilità lim

Montesarchi

Fontana n.

Euro 10.000

scritta pr

n.119504 d

scala Par

Imprese 014

dovuta

secondo l

ora ve gi

riza dall

ciadini i

e dei pot

alla mia

scrittura

fogli inte

Notaio del

mento alle

(11,20).


A norma d

conservata

pubblicità

Benevento,

(06.06.2016



le stesse dalla legge, nonchè delle prerogative di legittimazione conferite loro dal Giudice Delegato alla procedura concorsuale medesima con provvedimento pronunciato in data 26 maggio 2016,

te nella PANELLA COSTANZA, nato a Montesarchio (BN) il 25 febbraio 1952 e residente in Montesarchio (BN), alla via Fontana n.66, Corso delle Fosse Fiscali PNL CTN 52B25 F636 N,

la quale interviene nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata denominata "PDM S.R.L.", con sede legale in Montesarchio (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Fontana n.72, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.000,00, versato limitatamente ad Euro 2.500,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.119504 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01427350622,

domanda, in ragione della carica, presso la suindicata sede legale della società rappresentata ed all'odierna operazione giuridica legittimata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dai patti sociali,

testimoni italiani, delle identità personali, delle qualifiche e dei poteri dei quali io Notaio sono certo, hanno apposto, alla mia presenza, le proprie sottoscrizioni in calce alla scrittura privata che precede ed a margine di ciascuno dei fogli intermedi, previa integrale lettura data loro da me Notaio della scrittura privata medesima e del relativo documento allegato, essendo le ore undici e minuti primi venti (11,20).

A norma di legge, l'autenticata scrittura privata resterà conservata nella raccolta di me Notaio, essendo sottoposta a pubblicità commerciale. Benevento, nel mio studio, addì sei giugno duemilasedici (06.06.2016). F.to: Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.

procedura conservata nella raccolta di me Notaio, essendo sottoposta a pubblicità commerciale. Benevento, nel mio studio, addì sei giugno duemilasedici (06.06.2016). F.to: Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.

nevento, pubblicità commerciale.

ale dei Benevento, nel mio studio, addì sei giugno duemilasedici (06.06.2016). F.to: Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.

a della (06.06.2016). F.to: Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.

risce al

ominata

Apollosa

opia, Km

Euro

Bene-

rativo,

Regi-

orza del

arativo

per la

u Bene-

ed alla

arna o-

no loro

